

Codice A1820C

D.D. 26 aprile 2022, n. 1112

R.D. 523/1904 - N.O.I. Pratica n. 2581 Ditta: Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese Richiesta di 2' proroga del nulla-osta idraulico rilasciato con D.D. 1935 del 22/06/2017 per " Lavori di opere di potenziamento e ristrutturazione degli impianti irrigui interconnessi con il sistema del canale Cavour vercellese -Interventi finalizzati al risparmio idrico-Ricostruzione del cavo Speranza in



ATTO DD 1112/A1820C/2022

DEL 26/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. 523/1904 – N.O.I. Pratica n. 2581

Ditta: Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese

Richiesta di 2' proroga del nulla-osta idraulico rilasciato con D.D. 1935 del 22/06/2017 per “ Lavori di opere di potenziamento e ristrutturazione degli impianti irrigui interconnessi con il sistema del canale Cavour vercellese -Interventi finalizzati al risparmio idrico-Ricostruzione del cavo Speranza in Comune di Rovasenda (VC) ”

Premesso che:

In data 19/04/2022 il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese ha presentato istanza di proroga del termine di fine lavori alla data del 31/12/2022 dei “ Lavori di opere di potenziamento e ristrutturazione degli impianti irrigui interconnessi con il sistema del canale Cavour vercellese - Interventi finalizzati al risparmio idrico - Ricostruzione del cavo Speranza in Comune di Rovasenda (VC) ”, per i quali questo Settore Tecnico regionale con D.D. n. 1935 del 22/06/2017 ha rilasciato autorizzazione idraulica, con termine utile per la realizzazione delle opere entro il 31/12/2019.

I lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato torrente Marchiazza .

Con istanza del 08/07/2020 il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese ha presentato una prima richiesta di proroga di fine lavori al 31/03/2021 a causa dei ritardi verificatisi nelle procedure di aggiudicazione definitiva delle opere, con previsione di sottoscrizione del contratto e conseguente inizio dei lavori al termine della stagione irrigua.

Questo Settore Tecnico regionale con D.D. n. 1930 del 22/07/2020 ha autorizzato una prima proroga in linea idraulica dei lavori, da ultimare entro il 31/03/2021.

La seconda richiesta di proroga di fine dei lavori al 31/12/2022 è stata formulata dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese il 19/04/2022 a causa delle tempistiche necessarie per il perfezionamento del finanziamento pubblico e per l'espletamento della gara d'appalto, che hanno

comportato l' impossibilità di ultimare i lavori entro il 31/03/2021, come previsto nella D.D. n. 1930 del 22/07/2020 di autorizzazione idraulica.

All' istanza è allegata la dichiarazione dell' Ing. Domenico CASTELLI datata 14/04/2022, iscritto all' Albo degli Ingegneri della Provincia di Vercelli al n. A719, che in veste di progettista e direttore dei lavori dichiara che lo stato dei luoghi non è cambiato rispetto a quanto riportato negli elaborati progettuali autorizzati idraulicamente da questo Settore Tecnico regionale con D.D. n. 1935 del 22/06/2017.

Constatato che l' istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall' art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n.2/R del 4/04/2011.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, "Disciplina del sistema dei controlli interni".

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell' Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale

e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";

- D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni",

DETERMINA

di prorogare ai soli fini idraulici al 31/12/2022 il termine per la realizzazione dei “ Lavori di opere di potenziamento e ristrutturazione degli impianti irrigui interconnessi con il sistema del canale Cavour vercellese - Interventi finalizzati al risparmio idrico - Ricostruzione del cavo Speranza in Comune di Rovasenda (VC) ”, che con autorizzazione idraulica di questo Settore Tecnico regionale rilasciata al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese con D.D. n. 1935 del 22/06/2017, dovevano essere ultimati entro il 31/12/2019, ha fatto seguito la D.D. di autorizzazione idraulica n. 1930 del 22/07/2020 con proroga al 31/03/2021.

I lavori, che interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato torrente Marchiazza, ai sensi e per effetto dell'art. 96 del R.D. 25/7/1904 n. 523 dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità di cui all' autorizzazione idraulica rilasciata al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese con con D.D. n. 1935 del 22/06/2017, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni :

- l' opera sarà eseguita a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l' officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua ;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito in discariche autorizzate;
- è fatto divieto assoluto trasportare materiali inerti fuori alveo, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, formare accessi all'alveo, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l' altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde, ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/12/2022, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi

di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., svincolando questa Amministrazione ed i suoi

funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;

- il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese dovrà comunicare a questo Settore Tecnico regionale, a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico direttore dei lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà esserne garantita l'efficienza idraulica ;
- ad avvenuta ultimazione, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese dovrà inviare a questo Settore Tecnico regionale la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato;
- durante la realizzazione dell'opera, il soggetto autorizzato dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
- l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal

"Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOUAGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R.10 febbraio 2009, n.4)";

- il materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, in virtù dei disposti della D.G.P. n 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29112/2006 N. 37, artt. e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente autorità idraulica;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto La personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

- dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel "Piano di manutenzione dell'opera";
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;
- il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei "lavori di realizzazione di opere di potenziamento e ristrutturazione degli impianti irrigui interconnessi con il sistema del canale Cavour vercellese - Interventi finalizzati al risparmio idrico - Ricostruzione del cavo Speranza in Comune di Rovasenda (VC)" , sul corso d'acqua demaniale denominato torrente Marchiazza, in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale 8 gennaio 2007, n.5- 5072.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.

61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario Estensore
(Geom. Eligio DI MASCIO)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo